



COMUNE DI BORGIO TICINO

PROVINCIA DI NOVARA

Delibera N° 24

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2013.....

L'anno duemilatredecim addi ventisei del mese di settembre alle ore 18.30 nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato, previa notifica al Prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano		PRESENTI	ASSENTI
Ing. GALLO Francesco	Sindaco	X	
ORLANDO Giovanni	Consigliere	X	
METE Giovanni	Consigliere	X	
PIROLA Roberta	Consigliere	X	
BARBERO Davide	Consigliere		X
FOLINO Maurizio	Consigliere	X	
VUONO Angelo	Consigliere	X	
LAMORTE Paola	Consigliere	X	
ARMILLOTTA Claudio	Consigliere	X	
TABARELLI Patrizia	Consigliere		X
TESSARI Daniele	Consigliere		X
MARCHESINI Milena	Consigliere	X	
BARBAGLINI Roberta	Consigliere	X	
TOTALE		10	3

Assenti giustificati risultano i Signori **BARBERO DAVIDE, TABARELLI PATRIZIA, TESSARI DANIELE**.....

Assiste il Segretario Comunale Gugliotta Dr. Michele.....

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti l'Ing. Gallo Francesco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2013

SU relazione del Sindaco che riferisce sulla proposta deliberativa resa agli atti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'imposta municipale propria;

VISTO inoltre l'art. 1 del D.L. 54/2013, convertito con modificazioni dalla L. 85/2013, il quale ha disposto la sospensione del versamento della prima rata del tributo dell'anno 2013, scadente il 17/06/2013, per gli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; i terreni agricoli ed i fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

VISTI ulteriormente l'art. 1 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale ha disposto che per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta relativa agli immobili contenuti nell'art. 1 del D.L. 54/2013, convertito con modificazioni dalla L. 85/2013 e l'art. 2 del medesimo D.L. 102/2013, il quale stabilisce, per l'anno 2013, che:

- non è dovuta la seconda rata dell'imposta relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale;
- non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

TENUTO CONTO che l'art. 3 del sopra citato D.L. 102/2013 stabilisce che ai comuni viene erogato un contributo dallo Stato per assicurare il ristorno del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni degli articoli 1 e 2 del medesimo D.L.;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00.

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3/DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 8, comma 1, del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2013 al 30/11/2013;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il "comune, ..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione";

RITENUTO per garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2013:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: **10,60%**...
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: **5,00%**..;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: **2,00%**..;
- aliquota per i fabbricati ad uso produttivo iscritti nella categoria catastale D di cui all'art. 1, comma 380, lettera g, della L. 228/2010: **10,60%**..;
- aliquota per immobili di proprietà o in usufrutto concessi in comodato gratuito a parenti fino al 1° grado: **7,60%**..

TENUTO CONTO che in base all'art. 8, comma 2, del D.L. 102/2013, per l'anno 2013, in deroga alle disposizioni dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune;

SENTITO:

- il Consigliere Marchesini Milena che dichiara che, come Lega, sono contrari per coerenza;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell'area competente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON n. 08 voti a favore e n. 02 voti contrari (Marchesini e Barbaglini) su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco.

DELIBERA

- 1) Di approvare le aliquote di legge dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 come segue:
 - *aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 10,60%...*
 - *aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 5,00%..;*
 - *aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 2,00 %..;*
 - *aliquota per i fabbricati ad uso produttivo iscritti nella categoria catastale D di cui all'art. 1, comma 380, lettera g, della L. 228/2010: 10,60%..;*
 - *aliquota per immobili di proprietà o in usufrutto concessi in comodato gratuito a parenti fino al 1° grado: 7,60%..*
- 2) Di stabilire che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00;
- 3) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.
- 4) di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai fini della sua efficacia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione con il seguente esito:

- n. 08 voti a favore e n. 02 voti contrari (Marchesini e Barbaglini) su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco

Delibera

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000

=====

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
[Signature]



IL SEGRETARIO COMUNALE
[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale che controfirma

CERTIFICA

- CHE copia conforme all'originale della presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 21 OTT. 2013..... come prescritto dall' art. 124, comma 1, Legge 267/2000

IL MESSO COMUNALE

[Signature]



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

Parere di regolarità tecnica e contabile

ai sensi dell'art. 49, comma 1, Legge 18/08/2000, n. 267

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria e si assume l'impegno di spesa n°



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile



RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, li 21 OTT. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]
Rampinelli Anna

Diventata esecutiva in data 26/09/2013.....

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

Dichiarata immediatamente eseguibile



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]